



**TOMASSETTI & PARTNERS**

## CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

**NUMERO 8 DEL 6 MAGGIO 2023**

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 6

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

■ **DECRETO LAVORO**

Ieri, 1° maggio 2023, il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato il decreto lavoro, nonché un disegno di legge contenente ulteriori misure sempre in materia di lavoro. Come evidenzia il comunicato stampa del Governo, tra le novità principali che emergono rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi si segnalano gli interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale (con un taglio di ulteriori 4 punti percentuali rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2023) e sui fringe benefit.

Pagina 5

### DICHIARAZIONE DEI REDDITI

---

■ **GUIDA ALLE NOVITÀ NEL 730/2023**

Termini del Rimborso

Pagina 86

### SCADENZARIO

---

■ **SCADENZARIO DAL 05.05.2023 AL 19.05.2023**

Pagina 15



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
*Commercialisti - Revisori dei Conti*  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

*Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.*

### **Mascherine: proroga per RSA e reparti intensivi fino al 31.12**

È stata pubblicata il 28 aprile 2023 sul sito istituzionale del Ministero della salute la **nuova ordinanza di proroga dell'uso delle mascherine** ma con riduzione dell'obbligo a **RSA** e **alcuni reparti degli ospedali**.

Il provvedimento prevede **l'obbligo di indossare le mascherine di protezione** delle vie respiratorie **dal 1° maggio al 31 dicembre 2023:**

- ♦ ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle **Direzioni Sanitarie** delle strutture stesse.
- ♦ ai lavoratori e visitatori delle **strutture sociosanitarie e socioassistenziali, RSA**, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
- ♦ nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli sopracitati la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie **resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie**.

**Sono esclusi gli spazi ospedalieri, comunque, siti al di fuori dei reparti di degenza.**

Per quanto riguarda gli **ambulatori medici**, la decisione sull'utilizzo delle mascherine resta alla **discrezione dei medici** di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Attenzione va prestata al fatto che resta **sempre valida** la specificazione per cui **non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:**

- ♦ i **bambini** di età inferiore ai sei anni;
- ♦ le **persone con patologie** o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina,
- ♦ le **persone che devono comunicare con una persona con disabilità**.

### **Dichiarazione imposta di soggiorno 2022 online dall'8 maggio 2023**

**Dal giorno 8 maggio 2023** sarà possibile procedere, attraverso l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate:

- ♦ alla predisposizione,



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

- ♦ e all'invio telematico,

della **dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa all'anno di imposta 2022**.

Il comunicato MEF del 3 maggio 2023 specifica che, l'utente dopo aver effettuato l'accesso, trova il servizio all'interno della scheda "Servizi", nella categoria "dichiarazioni" (in alternativa può cercarlo con parole chiavi).

Inoltre, resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (entratel/fisconline) dell'Agenzia delle entrate. Il relativo modulo di controllo è disponibile per il download.

Si precisa che il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

### **Regime forfettario: cause di esclusione per percettore pensione vecchiaia**

Con la [Risposta a interpello n 311 del 3 maggio](#) le Entrate chiariscono che **il regime fiscale forfettario è precluso a chi percepisce una pensione di vecchiaia di importo eccedente i 30 mila euro, anche se l'assegno è esente Irpef**.

Nello specifico l'istante chiedeva la possibilità di usufruire del regime forfettario chiarendo:

- ♦ di essere residente in un paese dell'Unione Europea,
- ♦ di voler aprire una partita Iva in Italia per cui *"provvederebbe contestualmente a stabilire la residenza fiscale nello stesso Stato"*.
- ♦ di percepire, quale unico reddito, la pensione per raggiunti limiti di età, a titolo di **ex dipendente della Commissione Europea**, di importo annuo superiore a euro 30.000,00.

In proposito, l'Istante sottolinea che gli emolumenti corrisposti ai funzionari della Commissione Europea sono esenti da tassazione nazionale negli Stati membri in base all'articolo 12 del Protocollo n.7 "Sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea" allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Nella risposta l'Agenzia afferma che **il Regime dei forfettari è escluso per un soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia, la quale** in assenza di indicazioni contrarie da parte del Contribuente, deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, **eccedente i 30.000 euro**, anche nel caso questa sia esente da imposte in Italia.



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

### **Credito ZES: non spetta agli immobili già usati**

Con [Risposta n 310 del 3 maggio 2023](#) l'Agenzia delle entrate chiarisce che **il credito d'imposta ZES** si applica agli immobili nuovi, e **non spetta se si tratta di beni già utilizzati dall'azienda**.

L'istante chiedeva la possibilità di fruire del credito d'imposta<sup>1</sup> per un **compendio industriale acquistato da una società fallita e già condotto dal 2015**, in forza di un contratto di affitto d'azienda, dall'Istante stessa.

La Società affermava che, **dopo l'acquisizione del predetto compendio, ha effettuato l'acquisto di nuovi impianti e di beni strumentali che hanno comportato anche l'esecuzione di lavori edili**; chiedeva quindi di fruire del credito d'imposta ZES relativamente al costo sostenuto per il compendio e per i lavori edili, anche se lo stesso non possiede il requisito della "novità".

L'Agenzia delle Entrate dà parere negativo, ribadendo che il credito d'imposta ZES, si applica agli immobili nuovi e che come chiarito dalla Circolare n 36/2016 **l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati**.

*Concludiamo informando che **dal 22 maggio sarà disponibile il servizio informativo INPS online con live chat sulle prestazioni di cassa integrazione, già previsto per i lavoratori, anche per tutti i datori di lavoro e consulenti.***

---

<sup>1</sup> di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.





## TOMASSETTI & PARTNERS

### **OGGETTO: DECRETO LAVORO – INTRODUZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE**

E' stato approvato, in data 1° maggio 2023, dal Consiglio dei Ministri, un decreto legge che introduce con decorrenza immediata una serie di misure di sostegno al reddito e revisione dei contratti di lavoro subordinato. Approvato anche un Disegno di Legge secondo il quale sono in arrivo nuove regole per i contratti a termine, il nuovo Assegno di inclusione nuovi incentivi per l'assunzione stabile.

Andiamo qui di seguito a riepilogare le misure che intervengono sull'operatività quotidiana di aziende, professionisti e uffici del personale.

#### **Riduzione del cuneo fiscale**

Il provvedimento introduce una ulteriore riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti con l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità):

- l'esenzione aumenta dal 3% al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro (25.000 annui lordi).
- l'esenzione aumenta dal 2 al 6 per cento, se la retribuzione imponibile eccede il predetto importo mensile di 1.923 ma non euro 2.692,00 (con redditi fino a 35.000 euro lordi annui);

Con tale intervento, l'aumento nella busta paga dei dipendenti viene stimato, nel periodo luglio-dicembre, fino a 100 euro mensili di media.

#### **Fringe benefit**

In continuità con il 2022, ma limitato ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico, viene innalzato il limite di esenzione (fiscale e contributiva anche lato azienda) di beni e servizi da 258,23 a 3.000 euro per il solo anno 2023 (erogazioni effettuate entro il 2 gennaio 2024 per il criterio di cassa allargato).



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

La norma circoscrive l'ambito di applicazione ai dipendenti con figli fiscalmente a carico, ossia con figli che abbiano un reddito complessivo fino a 2.840,51 euro nel periodo di imposta, o 4mila euro se di età non superiore a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili.

Operativamente, l'agevolazione si può applicare solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto e indica il codice fiscale dei figli.

Nel nuovo limite di 3.000 euro per il 2023 rientrano anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Di conseguenza, per i lavoratori dipendenti senza figli a carico la soglia dei fringe benefit ex art. 51 comma 3 del TUIR rimane ferma, per il periodo d'imposta 2023, a 258,23 euro.

Così come per il limite di € 258,23 per effetto del quale *“se il predetto valore supera il citato limite, lo stesso concorre integralmente a formare il reddito”*, anche lo sfioramento del plafond da 3.000 euro comporta l'annullamento del beneficio.

Tale misura, per la quale si prevede lo stanziamento di 142 milioni nel 2023, mira a sostenere le famiglie limitando l'impatto dell'inflazione sui redditi.

Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell'assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

### **Assunzione di giovani nel secondo semestre 2023 e incentivi all'assunzione beneficiari di**

#### **Assegno per l'inclusione**

Viene previsto, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuano, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell'anno 2023, assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (no per i rapporti di lavoro domestico) di giovani che:

a) alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);

c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo previsto è cumulabile con quello previsto per gli under 30 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.

L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari di sostegno al reddito quale il nuovo assegno per l’inclusione potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale.

L’Assegno per l’inclusione è la nuova misura assistenziale che di fatto va a sostituire dal 1° gennaio 2024 l’attuale reddito di cittadinanza.

Viene previsto per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato il diritto, per un periodo massimo di 12 mesi, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno per l’inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili a meno che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo (si ritiene soggettivo).



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

L'esonero spetta anche in caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti da parte dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno per l'inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale (i quali hanno diritto per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, all'esonero dal versamento del 50% per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile).

Condizioni per fruire del beneficio sono:

- il rispetto della normativa in materia di DURC e degli obblighi del collocamento obbligatorio l. n. 68/1999
- in analogie con le altre misure agevolate introdotte dalla legge di Bilancio 2023, le agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti di Stato e le stesse sono cumulabili con l'esonero contributivo per i giovani e le donne lavoratrici di cui all'art. 1, commi 297 e 298, della legge di Bilancio 2023.

### **Contratti a termine**

La novità maggiormente attesa è quella che riguarda la disciplina del contratto di lavoro a termine.

In particolare, si interviene sulle causali introdotte dal decreto Dignità (D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 96/2018) che ha previsto per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, nonché per le proroghe che “spingano” il rapporto oltre i 12 mesi e i rinnovi (indipendentemente dalla durata del rapporto), l'apposizione di causali stringenti, quali la sussistenza di condizioni straordinarie, imprevedibili o comunque eccezionali rispetto all'organizzazione produttiva.

Fermo restando l'attuale impianto della acausalità per i primi 12 mesi del rapporto, con il decreto Lavoro viene modificato l'impianto relativo alle casuali che giustificano l'apposizione di un termine superiore, comunque non eccedente i 24 mesi.



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## **TOMASSETTI & PARTNERS**

Viene, infatti, previsto che l'apposizione del termine superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

- è disciplinato dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA/RSU);
- in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, le ragioni tecniche, organizzative e produttive potranno essere individuate (e riportate nel contratto) dalle parti contraenti, ovvero datore di lavoro e lavoratore, ma solo fino al 31 dicembre 2024.

Da ultimo resta confermata la causale sostitutiva: l'apposizione del termine superiore ai 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi potrà avvenire per sostituire altri lavoratori.

### **Semplificazione degli obblighi di informazione (D.Lgs. n. 104/2022)**

Altra novità tanto attesa è quella che prevede delle semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito alle condizioni applicabili al contratto e al rapporto di lavoro dopo le modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/1997 come modificato e integrato dal decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022).

In particolare, viene previsto che l'onere informativo relativo alle seguenti informazioni può ritenersi adempiuto con l'indicazione del riferimento normativo e/o della contrattazione collettiva, anche aziendale:

- durata del periodo di prova;
- diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
- durata del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
- procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;





## TOMASSETTI & PARTNERS

- la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in parte prevedibile
- le informazioni, qualora il rapporto di lavoro non preveda un orario normale di lavoro programmato, riguardanti:
  - la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite, la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
  - le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative
  - il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;
- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso

Infine, viene previsto, sempre in un'ottica di semplificazione, che il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

### **Sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati**

Viene inoltre meglio precisato quando il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Deve trattarsi di sistemi "integralmente" automatizzati ed in tal caso vige l'obbligo di fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.





## TOMASSETTI & PARTNERS

Controllo a distanza mediante impianti audiovisivi: *Si evidenzia che anche con la nuova previsione rimane ferma l'osservanza dell'art. 4 della legge n. 300/1970 per quanto attiene l'utilizzo di impianti audiovisivi e di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, mezzi che possono essere impiegati **esclusivamente** per **esigenze organizzative e produttive**, per la **sicurezza del lavoro** e per la tutela del patrimonio aziendale e che possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.*

Cosa indicare nella lettera di assunzioni: *Rimane a questo punto fermo l'obbligo di comunicare al lavoratore, con la lettera di assunzione o con atto a parte, le seguenti informazioni:*

- Identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori (artt. 30, c. 4-ter e 31, cc. 3-bis e 3-ter D.Lgs. 276/2003);
- luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
- sede o domicilio del datore di lavoro;
- inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
- nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
- contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- ulteriori obblighi informativi qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio interamente automatizzati.



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## **TOMASSETTI & PARTNERS**

### **Sicurezza sul lavoro, tutela contro gli infortuni e controlli ispettivi**

Si prevedono, tra l'altro: l'obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l'estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l'obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

### **Assegno unico e universale**

Viene previsto che la specifica maggiorazione dell'assegno unico universale, prevista per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, spetta anche per i minori appartenenti a nuclei ove al momento della presentazione della domanda, è presente un solo genitore lavoratore poiché l'altro risulta deceduto.

La maggiorazione, pertanto, viene riconosciuta per ciascun figlio minore anche per quelle situazioni in cui l'unico genitore presente sia titolare di reddito da lavoro e l'altro risulti deceduto.

### **Altre misure previste**

Il decreto Lavoro prevede inoltre misure riguardanti l'inclusione sociale e lavorativa nonché un sostegno per le famiglie in condizioni di povertà.

### **Inclusione sociale e lavorativa**

A partire dall'1 gennaio 2024 entrerà in vigore una nuova misura di integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenni o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all'autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di





## TOMASSETTI & PARTNERS

importo non inferiore a 480 euro all'anno, non imponibili IRPEF, sarà erogato dall'INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l'impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

Per i soggetti occupabili, di età compresa tra i 18 e i 59 anni e non "fragili", è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

- a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
- a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

### Sostegno alla povertà

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive, incluso il servizio civile universale. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno:

- registrarsi su una piattaforma informatica nazionale
- rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
- rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la





## TOMASSETTI & PARTNERS

partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Ci sono poi alcune delle altre norme sul lavoro contenute nel Disegno di Legge esaminato, assieme al Dl, dal governo il 1° maggio.

Il Ddl, una trentina di articoli in tutto, introduce una serie di semplificazioni e chiarimenti molto specifici. Ad esempio:

### **Dimissioni-scatta la norma anti abusi**

In caso di dimissioni, se l'assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore (quindi non occorre più licenziarlo per assenza ingiustificata).

### **Periodo di prova**

Si puntualizza anche la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.

In materia di somministrazione di lavoro, si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo). L'esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi nell'utilizzo di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie, si estende al caso in cui tale personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## **TOMASSETTI & PARTNERS**

In tema di cassa integrazione e lavoro, inoltre, si estende ai rapporti di impiego di durata pari o inferiore a sei mesi la disciplina già prevista per quelli di durata superiore, che prevede che il lavoratore non abbia diritto all'integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate.

Previsto anche un contributo per enti e organizzazioni per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.

In tema di debiti contributivi si aumenta il numero di rate, previste per il pagamento dei premi, passando dagli attuali 24 a 60 mesi.

Si potenzia inoltre la capacità di controllo e verifica di Inps, consentendo all'ente accertamenti d'ufficio mediante la consultazione di banche dati non solo dell'Istituto, ma anche di altre pubbliche amministrazioni. Si prevede anche che gli uffici dell'Ente possano invitare i contribuenti a comparire di persona o mediante rappresentanti per fornire dati ed elementi informativi.

Qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dal ricevimento dell'accertamento, le sanzioni civili sono ridotte nella misura del 50%. Entro tale termine il contribuente può inoltrare domanda di dilazione.



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
*Commercialisti - Revisori dei Conti*  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## **TOMASSETTI & PARTNERS**

### **OGGETTO: ASSUNZIONI A TERMINE**

L'intervento del decreto legge Lavoro (nella bozza disponibile oggi) sulla disciplina del contratto a termine lascia intatti i limiti quantitativi (20% dell'organico) e di durata (24 mesi) in vigore e rivede invece drasticamente il sistema delle causali (re)introdotta dal decreto Dignità. Quella della necessità di una giustificazione per l'apposizione di un termine al contratto di lavoro è una storia lunga e tormentata, iniziata con la legge 230/1962 che, per prima, ha introdotto le causali di ricorso al contratto a tempo determinato.

Il decreto Lavoro del Governo Meloni, ha scelto di non abolire tout court il sistema delle causali, ma di affidarne la gestione ai contratti collettivi. Confermata l'acausalità del primo contratto sino a 12 mesi, alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) è stabilmente affidata la possibilità di individuare i casi nei quali è possibile apporre un termine di durata superiore ai 12 mesi, prorogare un contratto oltre tale termine ovvero procedere a un rinnovo (indipendentemente in quest'ultimo caso dalla durata), ferma restando comunque (per legge) la causale sostitutiva.

Solo nel caso in cui la contrattazione collettiva applicata in azienda nulla disponga in merito, è consentito alle parti individuali andare oltre la soglia dei 12 mesi (oppure procedere al rinnovo di un contratto precedente) individuando «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva». Ma solo fino al 30 aprile 2024: dopo tale data (salvo proroga del termine), si dovrà esclusivamente far riferimento alle casistiche elaborate dalla contrattazione collettiva.

Le nuove e vecchie disposizioni sono riassunte nello specchietto di seguito (Fonte Italia Oggi):



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

### Le regole sulle assunzioni a termine

Durata del contratto	Fino al 4 maggio 2023	Dal 5 maggio 2023
<b>Fino a 12 mesi</b>	Non c'è necessità di causale	
<b>Oltre 12 e fino a 24 mesi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori</li><li>b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria</li><li>c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51 (*)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 (*)</li><li>b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti</li><li>c) in sostituzione di altri lavoratori</li></ul>
<b>Oltre 24 e fino a 36 mesi</b>	Una volta superato il termine di 24 mesi, un ulteriore e solo contratto a termine, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro	

(\*) L'art. 51 del dlgs 81/2015 stabilisce che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (Rsu)



Studio Commerciale Tributario

**TOMASSETTI & PARTNERS**

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



**TOMASSETTI & PARTNERS**

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

**OGGETTO: GUIDA ALLE NOVITÀ NEL 730/2023**

### **730 precompilata**

Dal 2 maggio è possibile visionare la dichiarazione precompilata. La dichiarazione è solo consultabile mentre sarà possibile modificarla solo da metà maggio.

Entro il **2/10/2023** dovrà essere presentato il modello 730/2023 mentre entro il **30 novembre 2023** dovrà essere presentato il modello Unico.

### **Rimborso**

Quali sono i termini in cui sarà liquidato il credito derivante dal modello 730 di quest'anno?

In generale dipende da quando sarà effettuato il 730 e da quando il datore di lavoro riceverà il flusso informativo del modello di liquidazione.

Tuttavia i dipendenti che presenteranno il 730 entro il 31 maggio 2023 potranno ricevere il rimborso nel mese di luglio in busta paga.

Tutti gli altri lo riceveranno successivamente.

### **Documenti**

Non sarà più necessario esibire al CAF o al professionista i documenti relativi agli oneri e alle spese sostenute a condizione che vengano accettate le spese già indicate nella dichiarazione precompilata con i dati a disposizioni del fisco. Le spese mediche, qualora non modificate nel 730 precompilato, non saranno da esibire nuovamente. Occorrerà quindi, prima di fare il 730, scaricare il tabulato analitico delle spese sanitarie risultanti dalla dichiarazione precompilata. Le spese non risultanti dal predetto tabulato, poiché sostenute all'estero o presso strutture che non sono obbligate a trasmetterle con l'invio dei dati al fisco, dovranno essere invece consegnate al CAF o al professionista, per i necessari controlli e annotazione nel modello.



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



**TOMASSETTI & PARTNERS**

## Modello 730-2023: le conferme e le novità principali Modalità e termini di presentazione del modello



In via generale rimangono in vigore le precedenti modalità di presentazione unitamente ai termini per l'invio dei modelli ovvero:

- a) **presentazione del modello:** il contribuente può utilizzare la dichiarazione precompilata e provvedere direttamente o delegando un CAF o professionista all'invio del modello che può avvenire *“con o senza modifiche”* (è sempre possibile ricorrere alla compilazione del modello *“ordinario”*).
  
- b) **termini di presentazione:** le date da rammentare sono le seguenti:
  - **15 giugno 2023**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2023;
  - **29 giugno 2023**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2023;
  - **24 luglio 2023**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno 2021 al 15 luglio 2023;
  - **15 settembre 2023**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio 2023 al 31 agosto 2023;
  - **2 ottobre 2023**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 settembre 2023.

**Nota:** il modello 730 può essere utilizzato da coloro che abbiano percepito nel 2022 i seguenti redditi:



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

- *di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi dei terreni e dei fabbricati;*
- *di capitale;*
- *da lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;*
- *diversi (es. redditi di terreni e/o fabbricati situati all'estero); redditi assoggettabili a tassazione separata).*

### **Novità in materia di IRPEF e cuneo fiscale**

#### **Nuove aliquote IRPEF 2022**

Il comma 2 lettera a) dell'articolo 1 della Legge di Bilancio n. 234/2021 ha disposto che per il 2022 risultano applicabili le seguenti aliquote:

- fino a 15.000 euro 23%;
- da 15.000,01 a euro 28.000 25%;
- da 28.000,01 a euro 50.000 35%;
- oltre 50.000 euro 43%.

#### **Detrazioni di lavoro dipendente**

Si precisa che:

- fino ad un reddito complessivo pari a 15.000 spetta una detrazione di 1880 euro (la detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro e per i rapporti a tempo determinato, l'ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a 1.380 euro);
- in presenza di un reddito complessivo tra 15.001 e 28.000 la formula di calcolo è la seguente:  
euro 1910 + 1190 x ((28.000 – reddito) / 13.000);
- in presenza di un reddito complessivo tra 28.001 e 50.000 euro si applica la seguente formula:  
euro 1910 x ((50.000 – reddito) / 22.000);
- nel caso di reddito complessivo superiore a 50.001 euro non spetta alcuna detrazione;



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## **TOMASSETTI & PARTNERS**

- in presenza invece di un reddito complessivo superiore ad euro 25.000 ma non ad euro 35.000, spetta un'ulteriore detrazione di euro 65,00.

Si evidenzia che per i pensionati è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione pari a 1.955 euro e che la detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.

Infine, per gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della detrazione pari a 1.265 euro e la detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.

### **Trattamento integrativo**

Il trattamento integrativo (TIR) è riconosciuto anche ai percettori dei redditi superiori a 15.000 euro ma non a 28.000, a condizione che la somma delle detrazioni di seguito elencate, sia di ammontare superiore all'imposta lorda:

- detrazioni per carichi familiari, art. 12, TUIR;
- detrazioni di lavoro dipendente (o altre detrazioni), art. 13, comma 1, TUIR;
- le detrazioni per oneri, art. 15, comma 1, lett. a) e b), (detrazioni su interessi per mutui agrari ed immobiliari per acquisto prima casa) e comma 1-ter (detrazioni su erogazioni liberali a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche), TUIR, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2022, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli artt. 15, comma 1, lett. c), (detrazioni su spese mediche) e 16-bis, TUIR (detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica);
- detrazioni previste da altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31 dicembre 2022



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

Il trattamento integrativo va riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica e non necessita alcuna richiesta da parte dei sostituiti mentre è fatta salva la possibilità per il sostituito di comunicare la non applicazione del TIR.

***Nota:** se la somma delle detrazioni spettanti sopraelencate sia di importo superiore all'Irpef lorda calcolata sul reddito complessivo sarà riconosciuto al contribuente il trattamento integrativo per un ammontare non superiore ad euro 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma lorda delle suddette detrazioni e l'imposta lorda.*

### Detrazioni per figli a carico

Con l'entrata in vigore a far data dal **01 marzo 2022** dell'Assegno Unico e Universale cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità e risulta anche abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli).

***Nota:** le detrazioni si applicano esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età pari o superiore a 21 anni (per i mesi di gennaio e febbraio restano in vigore le misure per i carichi di famiglia e di detrazioni per famiglie numerose previste dalla norma precedente).*

Si ricorda che per i **figli disabili di età pari o superiore a 21 anni** le detrazioni fiscali sono cumulabili con l'AUU eventualmente percepito.

Due nuovi campi (**9 e 10**) della sezione, denominata "**N. MESI DETRAZIONE FIGLI**", andranno utilizzati per indicare:

- **Campo 9** – il numero di mesi relativi al 2022 in cui il figlio è da considerare a carico per beneficiare delle detrazioni in dichiarazione dei redditi, considerato che l'assegno unico è entrato in vigore nel marzo 2022 questa casella potrà assumere al massimo il valore 2, per indicare che il figlio è stato a carico sia nel mese di gennaio sia in quello di febbraio;



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

- **Campo 10** – visto che per i figli con più di 21 anni non trova applicazione l'assegno unico in questa casella andranno indicati i mesi (da marzo a dicembre) relativi al figlio con più di 21 anni a carico nel 2022. Il valore massimo sarà pertanto pari a 10.

### Detrazioni per oneri / spese e crediti d'imposta

Oltre alla problematica del superbonus tra le novità da segnalare ci sono le seguenti:

- a. **spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti:** dal 1° gennaio 2022, per tali spese spetta una detrazione dall'imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;

*Nota: l'articolo 1 comma 42 della Legge di bilancio 2022 n.234/2021 ha introdotto per il 2022 una detrazione del 75%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche di edifici già esistenti, con un limite di spesa variabile a seconda dell'immobile:*

- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 40.000 moltiplicato il numero delle unità per i condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- ed euro 30.000 moltiplicato il numero delle unità per i condomini composti da più di 8 unità.

### Detrazione canoni locazione giovani

Ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale ovvero se superiore pari al 20% del canone di locazione nel limite massimo di euro 2.000 ;

### Credito imposta social bonus per erogazioni liberali agli enti del terzo settore



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

E' previsto un credito d'imposta pari al 65% dell'importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo (entro il limite del 15% del reddito complessivo).

*Nota: le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità con l'indicazione dei riferimenti al social bonus, all'ente del Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.*

### **Detrazione per bonus mobili**

Per le spese sostenute nell'anno 2022 il tetto di spesa detraibile relativo al bonus mobili è di 10.000 euro contro i 16.000 del 2021 (per le spese che si sostengono nell'anno 2023 il tetto è di 8.000 euro).

### **Credito d'imposta per le spese sostenute per l'attività fisica**

Previsto un credito d'imposta per le spese documentate, sostenute dal **1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** dalle persone fisiche, per fruire di attività fisica adattata di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 36/2021.

*Nota: per attività fisica adattata si intendono i programmi di esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche, come patologie croniche o disabilità fisiche, svolte, anche in gruppo, sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.*

*Entro il 25 marzo 2023, ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, con un Provvedimento dell'Agenzia sarà comunicata la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto.*

### **Credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo**

E' riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;

### Erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy

E' riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% dell'importo delle erogazioni stesse.

L'importo del credito d'imposta è pari al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali;

***Nota:** il credito può essere fruito in compensazione o in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione ovvero nei periodi d'imposta successivi (codice tributo "6992").*

### Credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici

Per i contribuenti che sono in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.

***Nota:** il credito si utilizza nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stato riconosciuto e nelle due successive e fino al suo esaurimento.*

### Destinazione dell'otto per mille

E' possibile destinare una quota pari all'otto per mille dell'Irpef all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

### Dematerializzazione delle schede per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF

I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario.

***Nota:** in pratica si consente la dematerializzazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d'imposta delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef espresse dai dipendenti che presentano il modello 730 tramite il datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per i modelli 730 presentati direttamente tramite il portale dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite intermediari abilitati.*

*Fonte: Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 34545/2023 del 6 febbraio 2023.*

SCADENZARIO



Studio Commerciale Tributario

**TOMASSETTI & PARTNERS**

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma

Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588

info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586

C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

### LO SCADENZARIO DAL 05.05.2023 AL 19.05.2023

Martedì 16 maggio 2023

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Martedì 16 maggio 2023

**Banche, società fiduciarie, imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

**L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

Martedì 16 maggio 2023

I soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, **nell'anno solare precedente hanno realizzato congiuntamente:**

- ♦ un **ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;**



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

---

- ♦ un **ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali** realizzati nel territorio dello Stato **non inferiore a euro 5.500.000**.

devono provvedere al **versamento dell'imposta sui servizi digitali**, c.d. "web tax", con riferimento alle operazioni imponibili 2022, tramite modello F24 con modalità telematiche.

**I soggetti non residenti** che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24, possono effettuare il versamento mediante bonifico:

- ♦ a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600)
  - ♦ indicando quale causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e l'anno di riferimento.
- 

Martedì 16 maggio 2023

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2022** relativo al periodo d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2023**, devono versare la **3° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata, 0,66%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

---

Martedì 16 maggio 2023

**I sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **aprile 2023** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

---



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

Martedì 16 maggio 2023

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di **aprile 2023**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Martedì 16 maggio 2023

I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Martedì 16 maggio 2023

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Martedì 16 maggio 2023

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **aprile 2023** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Martedì 16 maggio 2023

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

---

prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

---

Martedì 16 maggio 2023

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di aprile** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Martedì 16 maggio 2023

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Martedì 16 maggio 2023

Le **associazioni sportive dilettantistiche**, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al **primo trimestre 2023**, tramite modello 'F24.

---

Martedì 16 maggio 2023

I **contribuenti Iva trimestrali per opzione** devono provvedere al versamento dell'IVA dovuta per il 1° trimestre 2023, **maggiorata dell'1%** ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza





## TOMASSETTI & PARTNERS

---

trimestrale, a prescindere dal volume di affari e **senza l'applicazione degli interessi dell'1%**. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

- ◆ distributori di carburanti
- ◆ autotrasportatori di merci conto terzi
- ◆ esercenti attività di servizi al pubblico
- ◆ esercenti arti e professioni sanitarie.

---

Martedì 16 maggio 2023

**Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

---

Martedì 16 maggio 2023

**I soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**.

---

Martedì 16 maggio 2023

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività**





## TOMASSETTI & PARTNERS

---

commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

---

*Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

**Marco Tomassetti**

Studio Tomassetti & Partners



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M